

Disegno di legge recante disposizioni per il potenziamento e la velocizzazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio” – “Legge CantierAmbiente”

ART. 1

*(Programma d’azione per la mitigazione del rischio idrogeologico
e per la salvaguardia del territorio)*

1. Ai Presidenti delle regioni nell’esercizio delle funzioni di commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono attribuite le funzioni di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire la salvaguardia del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico, previsti nell’ambito di Programmi d’azione triennale.
2. Ciascun commissario, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, predispone un Programma d’azione triennale per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la salvaguardia del territorio, di seguito “Programma”, in coerenza con i piani distrettuali di bacino. Il Programma, articolato per piani annuali, individua gli interventi puntuali da porre in essere, indica i comuni e i territori coinvolti e contiene la descrizione tecnica e la relativa durata con annesso cronoprogramma degli interventi, nonché le singole stime di costo, la quota parte delle risorse finanziarie già assegnate a legislazione vigente per i medesimi interventi, ivi comprese quelle a valere sui fondi comunitari e sul bilancio regionale, nonché il fabbisogno residuo per il finanziamento degli interventi previsti. Nel Programma sono elencati in una sezione dedicata anche gli interventi finanziati con le risorse di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e di cui all’articolo 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che sono esplicitamente esclusi da ulteriori finanziamenti e dal fabbisogno finanziario.
3. Le tipologie di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e di salvaguardia del territorio sono le seguenti:
 - a) le opere di difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d’acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide adiacenti;
 - b) la moderazione delle piene, anche mediante vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori di piena, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
 - c) la difesa e il consolidamento dei versanti, dei costoni rocciosi e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;
 - d) la protezione delle coste e degli abitati dall’ingressione e dall’erosione delle acque marine e il rifacimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunali e della linea di costa;
 - e) la gestione del rischio e del rischio residuo anche mediante monitoraggio del dissesto e interventi non strutturali funzionali ad abbattere il danno atteso, previo parere del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - f) la demolizione delle opere abusive giacenti in alveo, anche in danno;
 - g) gli interventi integrati in grado di garantire, attraverso interventi strutturali e non strutturali, contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d’acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, comprese le cosiddette “infrastrutture verdi”, quando siano ad esse assegnati prevalenti obiettivi di contrasto del dissesto idrogeologico e della difesa del suolo.
4. Nell’ambito degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al comma 3, sono ammissibili al finanziamento le attività di progettazione, anche non definitiva, i lavori di mantenimento o di ripristino della funzionalità delle infrastrutture esistenti nell’area di intervento esclusivamente nei casi in cui la necessità di mantenimento o ripristino sia determinata dagli

interventi medesimi,-nonché i lavori complementari necessari per rendere l'opera di mitigazione del rischio efficace e fruibile.

5. Nelle more dell'approvazione dei Programmi, al fine di garantire l'accelerazione dell'attuazione degli interventi, le Autorità di gestione e le Amministrazioni competenti danno seguito alle procedure di selezione e di attuazione degli interventi, già avviate al momento dell'entrata in vigore della presente legge, a valere sui Programmi Operativi cofinanziati dai fondi comunitari e sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

ART. 2

(Procedura per l'adozione del Programma)

1. Il Programma di cui all'articolo 1 è trasmesso dal commissario straordinario al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo approva, anche per stralci, con proprio decreto, previo parere del Segretario dell'Autorità di distretto di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, competente per territorio che ne verifica la coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino. Il suddetto parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il commissario straordinario provvede comunque alla trasmissione. Il Programma è contestualmente trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Cabina di regia interministeriale di cui all'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla 16 novembre 2018, n. 130.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla ricezione dei Programmi, individua gli interventi da finanziare con le risorse disponibili a legislazione vigente e allo scopo destinate dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle regioni, secondo i criteri di priorità definiti con i decreti di cui al comma 4, approva i relativi piani annuali da presentarsi entro il 30 aprile di ciascun anno nonché gli altri atti eventualmente necessari a definire le modalità di gestione degli interventi, la loro rimodulazione, l'utilizzo delle economie finali e da ribasso d'asta e ulteriori adempimenti necessari per la realizzazione del Programma.

3. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, a cui va garantita una percentuale minima del 20 per cento delle risorse disponibili. Una quota dei finanziamenti, non superiori al 20 per cento, è destinata a interventi indicati dalle regioni, coerenti con gli obiettivi della pianificazione di distretto, a prescindere dalle graduatorie di priorità, se richiesto dai commissari in relazione a documentate necessità.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le modalità di trasmissione del Programma, i criteri e le modalità di individuazione degli interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico da ammettere a finanziamento con le relative risorse nonché ogni altro elemento necessario ad articolare la procedura di adozione e attuazione del Programma, dei relativi piani annuali e degli altri atti eventualmente adottati sono definiti, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Autorità di distretto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 3

(Poteri e compiti del commissario)

1. Per l'espletamento degli interventi previsti dai Programmi di cui all'articolo 1, il commissario, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua, entro trenta giorni dall'approvazione degli interventi, uno o più soggetti attuatori. Al soggetto attuatore, qualora

dipendente di una pubblica amministrazione, può essere riconosciuto un incentivo economico a valere sulle risorse previste dall'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Il soggetto attuatore nomina il responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016, approva i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, provvede al pagamento dei relativi corrispettivi, è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi. Il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nel rispetto comunque della normativa dell'Unione, delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme poste a tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.

3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo sostituiscono tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comportano dichiarazione di pubblica utilità e costituiscono, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 da rilasciarsi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento. Il commissario qualora lo ritenga necessario, procede a convocare la conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza dei servizi è di trenta giorni.

4. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i commissari, emanato il relativo decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti delle regioni o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. I termini di legge previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà.

5. Per le operazioni preparatorie di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, necessarie alla progettazione degli interventi, i commissari o i soggetti da essi delegati all'attuazione dell'intervento con funzione di stazione appaltante, provvedono a dare notizia del rilascio dell'autorizzazione mediante atto notificato a norma dei commi 2 e 3 del predetto articolo 15. Quando il numero dei proprietari delle aree interessate è particolarmente rilevante o è difficile o gravosa la loro identificazione, i commissari possono disporre, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15 del suddetto decreto, che l'autorizzazione contenente l'elenco dei nominativi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà, il cronoprogramma presuntivo delle operazioni, la natura delle attività da svolgere e gli identificativi catastali dei terreni interessati venga pubblicata nell'albo pretorio dei comuni interessati, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni; detta pubblicazione deve intendersi sostitutiva delle notifiche di cui ai commi 2 e 3 del predetto articolo 15.

ART. 4

(Modalità di utilizzo e trasferimento delle risorse)

1. I commissari procedono all'avvio delle attività di progettazione e a quelle prodromiche alla realizzazione degli interventi immediatamente a seguito del provvedimento di assegnazione delle risorse, nei limiti delle stesse e nelle more dell'effettivo trasferimento, prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa, e dell'esito delle stesse informano il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Le risorse destinate alla realizzazione dei Programmi, ivi comprese quelle del Fondo di Sviluppo e Coesione destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, confluiscono direttamente nella contabilità speciale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014.

3. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 2 avviene per successive anticipazioni la prima delle quali pari al 30 per cento dell'importo assegnato per il programma di interventi allorquando gli interventi oggetto del programma siano stati caricati nei sistemi gestionali di monitoraggio e resi disponibili nella Banca dati unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 703, lett. 1, legge 23 dicembre 2014, n. 190 oppure nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Le due successive anticipazioni sono pari al 30 per cento ciascuna dell'importo assegnato per l'intero programma e l'ultima pari al 10 per cento dell'importo assegnato per l'intero programma su certificazione della spesa sostenuta allorquando questa abbia raggiunto il 75 per cento del valore della quota precedente ed il 100 per cento di quelle che precedono quest'ultima sulla base della richiesta formulata dal commissario alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in funzione del relativo strumento di programmazione.

ART. 5

(Semplificazione e razionalizzazione delle banche dati)

1. Al fine di dar conto degli interventi affidati e di verificare la coerenza delle dichiarazioni rese, i soggetti attuatori in raccordo con i commissari monitorano, per il tramite dei rispettivi sistemi informatici gestionali, gli interventi approvati, i relativi dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale, nonché le eventuali ulteriori informazioni individuate con apposito decreto interministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I predetti dati e informazioni sono resi disponibili, con periodicità bimestrale, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che provvede a renderli fruibili per le amministrazioni interessate. Gli interventi finanziabili con i programmi di cui all'articolo 1, pena esclusione dal finanziamento, sono identificati con il Codice Unico di Progetto (CUP).

ART. 6

(Assistenza tecnica al commissario)

1. Per le attività propedeutiche all'elaborazione del Programma di cui all'articolo 1 nonché per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il commissario può avvalersi delle strutture e del personale degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi e del personale dei comuni e delle loro forme associative, delle province, delle comunità montane, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, della società ANAS S.p.A., della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché di tutti i soggetti pubblici, ivi comprese le società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato e delle regioni, e delle società a totale capitale pubblico, dotati di specifica competenza tecnica.

2. Ciascun commissario, anche mediante apposite convenzioni con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e Sogesid Spa, costituisce Nuclei Operativi di Supporto (NOS) composti da esperti in materia, al fine di supportarli nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.

3. Gli oneri derivanti dai commi 1 e 2, unitamente ai compensi per i soggetti attuatori di cui all'articolo 3, comma 1, qualora esterni alla pubblica amministrazione e ai costi necessari per il

funzionamento degli uffici del commissario, sono posti a valere delle risorse stanziare per la realizzazione degli interventi contenuti nei Programmi di cui all'articolo 1 per una quota non superiore all'1,5 per cento, a carico dei relativi quadri economici

4. Al fine di garantire il più ampio coordinamento e raccordo fra i Commissari, le competenti strutture ministeriali e le autorità di bacino, di fungere da collettore delle istanze locali per assicurare, in caso di necessità, interventi immediati e tempestivi, nonché di presidiare il funzionamento delle attività di cui alla presente legge e monitorare bimestralmente l'effettivo impegno delle risorse stanziare, presso la competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituita la Segreteria tecnica per le azioni di contrasto al dissesto idrogeologico per il periodo 2019-2021. La Segreteria tecnica è composta da 7 consulenti esperti, estranei alla pubblica amministrazione, scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza pluriennale tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria civile e ambientale nonché esperti di diritto ambientale, pubblico e amministrativo, contratti pubblici, nominati, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo espletamento di procedura selettiva pubblica di tipo comparativo ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nel rispetto dei principi di cui al comma 1, dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo. Con il medesimo decreto ministeriale è determinata l'indennità onnicomprensiva spettante a ciascun componente della Segreteria, nei limiti di una spesa complessiva annuale per la Segreteria tecnica non superiore a trecentomila euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7

(Misure di sostegno alla progettazione)

1. Al fine di consentire le necessarie attività progettuali connesse agli interventi per il dissesto idrogeologico è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e la salvaguardia del territorio con una dotazione pari ad euro 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, cui confluiscono annualmente altresì le risorse eventualmente disponibili del Fondo di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 35 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo. Nelle more dell'emanazione del suddetto decreto, le risorse per l'anno 2019 sono ripartite e immediatamente erogate quali contributi ai Commissari per il finanziamento della progettazione degli interventi individuati dai medesimi quali prioritari, sulla base delle richieste già pervenute dai Commissari e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di attuazione dell'articolo 10, comma 11, del decreto-legge n. 91 del 2014.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

ART. 8

(Green Manager)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare la corretta attuazione della normativa ambientale nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza, individuano un "green manager" scelto tra il personale di livello dirigenziale anche non generale in servizio.
2. In particolare, il "green manager":
 - a) promuove l'attuazione delle disposizioni in materia di mobilità sostenibile;
 - b) sovrintende e promuove le attività di efficientamento energetico ed idrico;
 - c) promuove la realizzazione di campagne di informazione e la partecipazione ai processi decisionali relativi alla tutela dell'ambiente, nonché specifiche azioni di sensibilizzazione al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia.
 - d) limitatamente agli enti regionali, monitora l'attuazione del Programma di cui all'articolo 1 della presente legge, predisponendo una relazione trimestrale sullo stato delle attività poste in essere, in coordinamento con i Nuclei Operativi di Supporto (NOS).
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti gli ulteriori compiti, i requisiti e i criteri professionali per la individuazione dei "green manager".
4. All'articolo 22, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e all'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la parola: "mobility" è sostituita con la seguente: "green".

ART. 9

(Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133)

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: "interventi di cui al comma 1," sono aggiunte le seguenti: "e agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito del Programma d'azione triennale per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la salvaguardia del territorio,".

ART. 10

(Disposizioni finali e abrogazioni)

1. Entro i sei mesi antecedenti al completamento del secondo ciclo di programmazione triennale, i commissari trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione dettagliata circa lo stato di attuazione degli interventi programmati con l'indicazione dei tempi di realizzazione ovvero dei motivi che non hanno consentito o non consentono la realizzazione dell'intervento. Sulla base delle relazioni commissariali nonché delle verifiche sugli interventi realizzati, il Ministero presenta alla cabina di regia di cui all'articolo 40 del decreto-legge n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge della 16 novembre 2018, n. 130, proposte operative di semplificazione e dirette a riprogrammare la tipologia e la localizzazione degli interventi al fine di elaborare il terzo ciclo di programmazione triennale. Le funzioni commissariali cessano al completamento degli interventi facenti parte del terzo ciclo di programmazione triennale e comunque al più tardi allo spirare di dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Fermo restando quanto stabilito negli Accordi di programma sottoscritti fra le regioni e il Ministero e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché quanto disposto nel decreto di assegnazione del Fondo di Progettazione di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, le norme di cui all'articolo 3 della presente legge si applicano a tutti gli interventi commissariali ricompresi nei predetti atti.
3. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
 - a) i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014;

b) i commi 2-ter, 3, 4, 5, 6, 9, 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

4. Ovunque ricorrano i richiami ai poteri commissariali di cui all'articolo 10, del decreto-legge n. 91 del 2014, devono intendersi agli articoli 3, 4, 5, e 6 della presente legge.

5. I commissari di cui all'articolo 1, comma 1, subentrano nelle funzioni e nella titolarità delle contabilità speciali dei commissari di Governo di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 133 del 2014.

6. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione autonoma della Valle d'Aosta compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta i poteri dei commissari delegati di cui alla presente legge sono esercitati dai soggetti competenti secondo quanto previsto dall'ordinamento provinciale e regionale.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge reca misure di razionalizzazione, semplificazione e riordino in materia di salvaguardia del territorio intervenendo sui processi di governo delle azioni di contrasto al dissesto idrogeologico. In particolare, l'intervento regolatorio vuole innovare lo scenario normativo attuale, modificando le disposizioni già previste in materia commissariale al fine di garantire il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali ad assicurare la salvaguardia del territorio e la prevenzione dei rischi e delle emergenze.

Nell'ambito della difesa del suolo riveste fondamentale importanza l'attività di contrasto, mitigazione e prevenzione del dissesto idrogeologico prodotto dalla dinamica dei corpi idrici, del suolo o dei versanti, al fine di salvaguardare la sicurezza della vita umana, delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale.

In questo settore un ruolo centrale e strategico rivestono le funzioni di cui all'art. 58 del D.lgs. n. 152 del 2006 che, nella sua attuale formulazione, individua le competenze in via ordinaria del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in materia. A tal fine, il Ministero ha funzione di "programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in materia di difesa del suolo", nonché di "previsione, prevenzione e difesa da frane, alluvioni e altri fenomeni di dissesto idrogeologico nel medio e nel lungo termine, al fine di garantire condizioni ambientali permanenti e omogenee".

Il quadro conoscitivo a supporto delle scelte operate è costituito, anzitutto, dalla pianificazione delle Autorità di bacino distrettuali, enti vigilati dal Ministero, alle quali è legislativamente assegnato il compito di redigere i "Piani di bacino" per ogni "bacino idrografico".

Il Piano di bacino è (ex art. 65 del d.lgs. n. 152 del 2006), lo "strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato".

In particolare, la mappatura della pericolosità e del rischio sono rispecchiate nei Piani di gestione del rischio alluvioni (PGRA), redatti in attuazione della direttiva 2007/60, che costituiscono piani "stralcio" dei Piani di bacino nonché nei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), redatti dalle allora Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali e che oggi le Autorità di Distretto stanno mettendo a sistema.

Il d.lgs. n. 152 del 2006 regola in modo compiuto la fase di attuazione esecutiva della difesa del suolo, in coerenza con la pianificazione di bacino ed i suoi stralci settoriali (PGRA). L'art. 69 del d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce che "i piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento che sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi e contengono l'indicazione dei mezzi per farvi fronte e della relativa copertura finanziaria". Detti programmi triennali debbono destinare una quota degli stanziamenti a "interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici", nonché allo "svolgimento del servizio di polizia idraulica"; ciò che esalta l'importanza della prevenzione, attraverso una nuova politica che valorizza la "manutenzione" e i "piccoli interventi", la quale, tuttavia, non esclude le "grandi opere", attuate con Accordi di programma con le singole Regioni. I programmi triennali sono adottati dalla Conferenza istituzionale permanente (ex art. 70 D.lgs. n. 152 del 2006).

Non avendo trovato attuazione tale previsione, a partire dalla legge n. 191 del 2009 è stato definito un diverso percorso: tale norma, destinando un miliardo di euro a Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla competente Direzione generale del Ministero, sentite le Autorità di bacino nazionali e il Dipartimento della Protezione

civile, ha previsto l'assegnazione delle risorse tramite accordi di programma con le Regioni interessate per l'utilizzo delle risorse, ivi comprese quelle di cofinanziamento regionale.

Successivamente, con il decreto-legge n. 133 del 2014 i Presidenti delle Regioni sono stati nominati commissari straordinari di governo per la mitigazione del dissesto idrogeologico. A questi, sulla base di specifici accordi di programma, sono assegnati dal Ministero dell'Ambiente, direttamente in contabilità speciale, le risorse previste per la realizzazione degli interventi programmati secondo quanto previsto dal DPCM 28 maggio 2015 che ha istituito una banca dati denominata Rendis.

La procedura prevede l'inserimento diretto, da parte delle Regioni, di ciascun intervento proposto, corredato delle informazioni e documentazione necessarie (molto spesso tuttavia carenti), per una oggettiva valutazione dell'efficacia degli interventi; successivamente la Regione provvede a formalizzarlo tramite "validazione" (ancorché spesso dati e documentazione siano incompleti o imprecisi).

Le procedure previste dal DPCM si sono rivelate, nei tre anni di vigenza dello stesso, macchinose e poco efficienti e il procedimento è risultato molto lento e per questo il DPCM 27 febbraio 2019 ne ha sostanzialmente sospeso l'efficacia.

La legge n. 232 del 2016 (bilancio 2017), al comma 1074, ha previsto che gli interventi di mitigazione del dissesto nelle regioni del centro nord venissero individuati nell'ambito di un programma nazionale approvato dal CIPE su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della regione o della provincia autonoma interessata al programma nazionale di investimento.

Con l'emanazione del decreto-legge n. 86 del 2018, il Ministero dell'ambiente è subentrato in tutto e per tutto alla Struttura di missione prevista in precedenza in Presidenza.

Ancora di recente con il decreto-legge n. 109 del 2018, convertito in legge 130/2018, al fine di rafforzare la governance di sistema, è stata istituita all'articolo 40 una apposita Cabina di regia interministeriale, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario di Stato delegato, con il compito di (lettera b) "verificare lo stato di attuazione degli interventi connessi a fattori di rischio per il territorio, quali dissesto idrogeologico, vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, situazioni di particolare degrado ambientale necessitanti attività di bonifica e prospettare possibili rimedi", alla quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, assicura l'attività di supporto tecnico, istruttorio e organizzativo.

Questo complesso quadro normativo pone la necessità di un riordino finalizzato, da un lato, a sistematizzare le innovazioni normative introdotte nel tempo e, dall'altro, a potenziare l'azione dei commissari di governo, semplificando le procedure, velocizzando i tempi e i modi dei finanziamenti e rafforzando le strutture di supporto.

Nello specifico, l'articolo 1 del disegno di legge riorganizza il metodo di programmazione degli interventi attribuendo ai Presidenti di regioni, quali commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, le funzioni di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire la salvaguardia del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico previsti nell'ambito di specifici Programmi d'azione triennale. Tale Programma, realizzato in coerenza con i piani distrettuali di bacino, è articolato per piani annuali, così da presentarsi come uno strumento flessibile volto ad individuare gli interventi puntuali da porre in essere, secondo una precisa cadenza temporale, nonché le relative risorse. L'articolo contiene, inoltre, al comma 3 un elenco dettagliato volto a specificare quali attività costituiscono interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e di salvaguardia del territorio e possono, quindi, essere ricomprese nell'ambito del Programma d'azione triennale. Nell'ambito degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, al comma 4 si prevede che anche le attività di progettazione costituiscono inoltre lavori ammissibili al finanziamento.

L'articolo 2 definisce la procedura per l'adozione del Programma d'azione triennale, dei relativi piani annuali e degli eventuali accordi volti a definire le modalità di gestione degli interventi. Il Programma, approvato, anche per stralci, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è contestualmente trasmesso dallo stesso Ministero alla Cabina di regia interministeriale di cui all'art. 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge della 16 novembre 2018, n. 130. La norma contempla tre differenti ipotesi al fine di garantire che l'azione contro il dissesto idrogeologico possa procedere in modo spedito e, al contempo, flessibile, in base alle diverse esigenze che si presentano sul territorio.

In primo luogo, come previsto al comma 2, a regime spetta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individuare, con uno o più decreti, i criteri in base ai quali devono essere definiti gli interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico da ammettere a finanziamento e le relative risorse sulla base dei contenuti dei Programmi trasmessi dai Commissari.

In secondo luogo, secondo quanto riportato al comma 3, qualora si presenti una specifica richiesta da parte dei Commissari, motivata sulla base di documentate necessità, una quota dei finanziamenti non superiori al 20 per cento, può essere destinata a interventi che sono indicati dalle regioni, a prescindere dalle graduatorie di priorità definite con i decreti del Ministero dell'Ambiente. Questa possibilità consente ai Commissari di realizzare anche tipologie di interventi che, per la loro natura, ad esempio in quanto confinati a territori meno estesi o rivolti a un minor numero di persone, non potrebbero soddisfare i parametri necessariamente più generalisti definiti con i decreti del Ministero, ma ciò nonostante non meno bisognosi di soluzioni e risorse. Soprattutto, questo inciso consente di attribuire ai Commissari, anche in quanto Presidenti delle Regioni e quindi istituzioni poste a presidio di uno specifico territorio, la facoltà di segnalare emergenze o contingenze che non potrebbero essere parimenti individuate a livello nazionale.

Infine, al comma 4, è specificato che i decreti con cui il Ministero dell'Ambiente individua gli interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico da ammettere a finanziamento con le relative risorse, nonché ogni altro elemento necessario ad articolare la procedura di adozione e attuazione del Programma, sono adottati entro trenta giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge, sentite le Autorità di distretto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome.

L'articolo 3 riordina e amplia i poteri dei commissari contro il dissesto in modo da semplificare e velocizzare la fase di realizzazione delle opere. L'articolo prevede, al comma 1, che spetti ai commissari individuare uno o più soggetti attuatori, anche nell'ambito dell'amministrazione regionale competente tra il personale dipendente, al fine di supportarli nell'espletamento delle loro funzioni.

La disposizione al comma 2 individua in capo al soggetto attuatore la nomina del responsabile unico del procedimento, l'approvazione dei contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, il pagamento dei relativi corrispettivi, la gestione dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti. Al comma 3 sono altresì attribuite al commissario una serie di facoltà in deroga all'ordinamento vigente che costituiscono l'essenza dei poteri speciali e gli consentono un margine di intervento più incisivo in ragione delle finalità che deve raggiungere. In particolare, il commissario può: rilasciare autorizzazioni che sostituiscono tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comportano dichiarazione di pubblica utilità e costituiscono, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, eccetto quelli previsti dal codice dei beni culturali e di competenza del Ministero dell'ambiente (a meno che, ritenendolo necessario, non decida di convocare la conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 con termini per i pareri ridotti a quarantacinque giorni); provvedere - per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi - alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti delle regioni o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

Il comma 4 interviene inoltre sulle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dimezzandone i tempi, mentre il comma 5 semplifica le operazioni preparatorie necessarie per la progettazione di opere pubbliche, incidendo sulle procedure di autorizzazione e notifica ai fini dell'introduzione dei tecnici incaricati, nell'area privata interessata.

L'articolo 4 individua le modalità di erogazione dei fondi a favore dei commissari. Rispetto alla normativa vigente anche in questo caso si semplifica e si velocizzano i tempi di assegnazione dei fondi, prevedendone l'erogazione attraverso quattro successive anticipazioni. Inoltre, l'articolo dispone che i Commissari possono procedere immediatamente all'avvio delle attività di progettazione e di realizzazione degli interventi a seguito dell'adozione del provvedimento di assegnazione delle risorse e nelle more dell'effettivo trasferimento, prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa.

L'articolo 5 razionalizza l'utilizzo delle banche dati al fine di semplificare la procedura di inserimento delle informazioni e dei dati relativi al dissesto. Tale previsione consente, in sostanza, di dimezzare i tempi, agevolare i controlli, verificare i risultati e assicurare la maggiore trasparenza delle operazioni. In particolare, l'articolo dispone che i soggetti attuatori, in raccordo con i commissari, monitorano attraverso i rispettivi sistemi informatici gestionali gli interventi approvati, i relativi dati di avanzamento e le ulteriori informazioni individuate con apposito decreto interministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tali dati sono resi disponibili, a cadenza bimestrale, nella banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, che provvede a renderli fruibili a tutte le amministrazioni interessate.

L'articolo 6, al fine di consentire ai Commissari l'espletamento delle loro azioni contro il dissesto idrogeologico in modo efficiente e compatibile rispetto all'esercizio delle loro funzioni in qualità di Presidenti delle regioni, al comma 1 individua le strutture adibite a fornirgli supporto ed assistenza tecnica. In particolare, l'articolo prevede da un lato la possibilità per i Commissari di avvalersi delle strutture e del personale degli uffici di altre amministrazioni, della società ANAS S.p.A., della società RFI S.p.A., delle Comunità Montane, dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché di tutti i soggetti pubblici, ivi comprese le società in house delle amministrazioni centrali dello Stato e delle Regioni, e delle società a totale capitale pubblico; dall'altro, secondo quanto previsto al comma 2, affianca agli stessi, specifici Nuclei Operativi di Supporto (NOS) composti da esperti in materia, costituiti anche mediante apposite convenzioni tra i Commissari, il Ministero dell'ambiente e Sogesid Spa.

Infine, al comma 4 è prevista l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, della Segreteria tecnica per le azioni di contrasto al dissesto idrogeologico, composta da 7 esperti, selezionati con procedura selettiva pubblica di tipo comparativo e nominati con decreto del Ministero e scelte tra soggetti dotati di comprovata esperienza pluriennale tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria civile e ambientale, nonché esperti di diritto ambientale, diritto pubblico, diritto amministrativo, contratti pubblici. La Segreteria tecnica ha un fondamentale ruolo di coordinamento e raccordo nei confronti di tutta la rete di soggetti chiamati ad implementare le azioni contenute nei Programmi, nonché di controllo rispetto agli interventi posti in essere e ai risultati raggiunti. Tale ruolo si esplica, in particolar modo, attraverso un dialogo costante tra le Autorità di bacino, i Commissari e ciascun esperto della Segreteria che, quale organo di ultima istanza, deve fungere da interfaccia e da presidio rispetto alle esigenze locali, regionali e nazionali.

L'articolo 7, al fine di consentire le necessarie attività progettuali per la realizzazione dei Programmi, istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo progettazione per il finanziamento della progettazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e la salvaguardia del territorio con una dotazione pari ad euro 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021. Come previsto al comma 3, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è individuata

la quantificazione del Fondo e sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse. Nelle more dell'emanazione del decreto, le risorse per l'anno 2019 sono ripartite ed erogate ai Commissari sulla base delle richieste già pervenute e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016.

L'articolo 8 prevede l'istituzione, nell'ambito di ciascuna Pubblica amministrazione, della figura del "green manager". Tale professionalità, secondo quanto previsto al comma 2, è preposta ad assicurare la corretta attuazione della normativa ambientale nell'ambito dell'Amministrazione di appartenenza, in particolare assicurando l'attuazione delle disposizioni in materia di mobilità sostenibile; sovrintendendo e promuovendo le attività di efficientamento energetico ed idrico; e promuovendo la realizzazione di campagne di informazione e la partecipazione ai processi decisionali relativi alla tutela dell'ambiente; monitorando l'attuazione dei Programmi, ove appartengano a un'amministrazione pubblica territoriale. Al comma 3 si prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti gli ulteriori compiti, i requisiti e i criteri professionali per la individuazione dei "green manager". Il comma 4 provvede a razionalizzare l'ordinamento, modificando le disposizioni istitutive dei "mobility manager", le cui funzioni sono quindi assorbite dal "green manager".

L'articolo 9 novella l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. Sblocca Italia) per consentire l'adozione di ulteriori misure di semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure. In particolare, la norma è finalizzata a ricomprendere, fra gli interventi ai quali è possibile applicare le misure speciali già previste nei casi "di estrema urgenza" in materia di vincolo idrogeologico, anche gli interventi di mitigazione del rischio individuati dal Ministero dell'ambiente nell'ambito dei Programmi d'azione triennale di cui all'articolo 1.

L'articolo 10 reca le disposizioni finali e le abrogazioni. Il comma 1 introduce una clausola valutativa entro il secondo ciclo di programmazione triennale, al fine di valutare lo stato d'attuazione degli interventi e le eventuali ed ulteriori necessità di semplificazione del quadro normativo ove gli obiettivi dell'intervento non siano raggiunti. L'ultimo periodo, inoltre, prevede la cessazione delle funzioni commissariali entro il terzo ciclo di programmazione triennale e comunque, al più tardi, allo spirare di dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge. Il comma 2 intende salvaguardare gli interventi già finanziati tramite Accordi di Programma e attraverso il Fondo progettazione, prevedendo comunque anche per questi interventi l'applicazione delle norme di semplificazione di cui all'articolo 3. Il comma 23 provvede ad abrogare talune disposizioni che intervengono nella medesima materia, compiendo un'opera di razionalizzazione della normativa e di "pulitura" dell'ordinamento giuridico, così come il comma 4 che provvede a risolvere eventuali dubbi interpretativi e di coordinamento sui poteri dei commissari, evitando una stratificazione normativa frammentata. Il comma 5 infine prevede che i commissari subentrino inoltre nelle funzioni e nelle titolarità delle contabilità speciali dei commissari di Governo di cui all'art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133.

Il comma 6 reca una clausola di salvaguardia per l'attuazione delle disposizioni di legge riguardo alla compatibilità delle norme con gli statuti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

Il testo dell'articolato tiene conto del parere reso dalla Conferenza Stato-Regioni il 9 maggio 2019 ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in particolare accogliendo tutte le proposte emendative contenute nell'allegato al parere ad eccezione di quanto di seguito segnalato.

In relazione alla modifica proposta all'art. 1, comma 2, di stralcio del terzo paragrafo, non è stata accolta in quanto la norma ivi contenuta risulta necessaria ad evitare la sovrapposizione di più strumenti di finanziamento per i medesimi interventi, risultando inoltre finalizzata ad agevolare e velocizzare la fase istruttoria degli stessi.

Riguardo allo stralcio del comma 5 dell'articolo 1, la proposta emendativa non è stata accolta in quanto la norma è necessaria a salvaguardare gli interventi già in corso e le programmazioni sul dissesto già inserite nei patti territoriali.

La proposta di inserimento all'articolo 1 di un comma 6, recante definizioni, non è stata accolta poiché, in caso di accoglimento, la norma avrebbe l'effetto di ridurre la portata operativa della legge garantendo una minore flessibilità nelle soluzioni di governo adottate da ciascuna Regione. Inoltre, l'inserimento di definizioni non ricorrenti nel testo o la cui portata è già stata precisata precedentemente nell'ordinamento dal legislatore risulterebbe contravvenire le norme di drafting e di coerenza del testo normativo.

All'articolo 2, non è stato accolto l'inserimento di un ulteriore paragrafo in fine al comma 2, considerato che il contenuto della proposta, concernente la rimodulazione degli interventi da finanziare, si porrebbe in contrasto con quanto statuito dal medesimo comma 2. Parimenti, al comma 3 non sono state accolte le sostituzioni al primo paragrafo della parola "ovvero" con "oppure", al fine di evitare fraintendimenti sul contenuto della norma, nonché delle parole "coerenti con la pianificazione di distretto" con "anche in assenza di coerenza con la Pianificazione distrettuale", in quanto gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico hanno diretta correlazione con gli obiettivi della pianificazione di distretto, da cui non possono essere scissi nel momento di valutazione preventiva dell'intervento. Altresì, per le medesime ragioni, non è stato accolto l'inserimento di un ultimo periodo.

All'articolo 3, non sono state accolte le modifiche proposte al comma 1, in quanto le funzioni commissariali non possono essere ulteriormente delegate ad altri soggetti, tra l'altro così vanificando la portata della norma: considerata l'esperienza pregressa, la nomina del soggetto attuatore potrà aiutare una realizzazione più celere degli interventi, velocizzando le procedure. Al comma 4, non è stato accolto il dimezzamento dei tempi di rilascio degli atti autorizzativi di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali, che ha richiesto il ripristino del termine ordinario dei 60 giorni anziché di un termine ridotto quale clausola di garanzia. Al fine di dotare il testo di coerenza interna, non risulta accoglibile l'inserimento nell'ultimo periodo delle parole "anche attraverso gli enti avvalsi". L'aggiunta di un comma 7 relativo al dimezzamento dei tempi per la verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale non è stata accolta in quanto la proposta necessita di un opportuno coordinamento con le relative norme di semplificazione introdotte dal decreto-legge n. 32 del 2019, cd. "Sblocca Cantieri", attualmente in fase di conversione, e potrà quindi essere più opportunamente valutata durante i successivi passaggi parlamentari. Parimenti, non è stato accolto l'inserimento di un comma 8, relativo alla gestione dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri nei quali siano presenti quantità di mercurio al di sopra dei parametri previsti dalla normativa nazionale, per estraneità di materia.

All'articolo 4, non sono state accolte le modifiche previste al comma 1, finalizzate a sopprimere l'informativa al Ministero dell'ambiente rispetto all'avvio delle attività di progettazione degli interventi, in quanto verrebbe meno la funzione di monitoraggio operata dal Ministero dell'ambiente su tali attività prodromiche. Parimenti, non sono state accolte le modifiche proposte al comma 3, tese a espungere dai destinatari delle richieste di finanziamento la Presidenza del Consiglio dei ministri, poiché la differenziazione prevista dalla norma appare opportuna considerato che parte dei fondi di finanziamento degli interventi di dissesto provengono dal CIPE.

Le modifiche proposte all'articolo 5 non sono state accolte in quanto rispettivamente non risultano coerenti con l'articolazione del testo ovvero risultano ultronee a quanto previsto dalla norma.

All'articolo 6, comma 1, non è stata accolta l'estensione delle attività commissariali anche alla programmazione degli interventi in quanto tale attività è espressamente di competenza del Ministero dell'ambiente. La successiva integrazione, allo stesso comma, degli enti pubblici di cui può avvalersi il Commissario non è accolta per quanto riguarda l'aggiunta dei Consorzi industriali, stante l'incertezza nella definizione della natura di tali enti in tutti gli ambiti regionali.

All'articolo 7, comma 1, non è stata accolta la riformulazione proposta in quanto contravverrebbe la finalità originaria della norma, che è quella di istituire un nuovo Fondo di progettazione a fondo

perduto, e non di natura rotativa come l'attuale, cui la proposta voleva destinare un aumento di risorse.

Riguardo all'articolo 8 non è stata accolta la sua soppressione, in quanto la figura del "green manager", ancorché porsi in continuità, assorbendola, con la figura del "mobility manager" già prevista dall'ordinamento, risulta necessaria per il monitoraggio delle attività poste in essere a livello locale in materia di dissesto idrogeologico e sostenibilità ambientale degli enti pubblici.

Infine, riguardo alla proposta di inserimento di un articolo 12, quale norma di salvaguardia nell'attuazione della legge per le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta, si segnala l'inserimento dei commi 1 e 2 quale comma 6 dell'articolo 10, mentre i commi 3 e 4 non sono stati accolti in quanto le norme previste sottrarrebbero tali finanziamenti per il dissesto da qualsiasi attività di monitoraggio da parte delle amministrazioni centrali, venendo così meno la sistematicità dell'approccio a livello nazionale.

RELAZIONE TECNICA

Il presente disegno di legge reca misure di razionalizzazione, semplificazione e riordino in materia di salvaguardia del territorio intervenendo sui processi di governo delle azioni di contrasto al dissesto idrogeologico.

In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge prevede l'elaborazione di un programma triennale di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico e ne specifica il campo di applicazione. La disposizione in esame non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le spese previste sono comunque coperte dalle risorse di cui alla tabella riportata di seguito. Si precisa, che, le risorse riportate nella tabella sottostante, sono al netto delle risorse Fondo Sviluppo e Coesione. Si precisa altresì, che le risorse previste per l'annualità 2019, sono comprensive dei residui di lettera "F".

Stanziamento

Norma di riferimento	2019	2020	2021	2022	2023
L. 208/2015, art. 1, c. 995	150.000.000	246.356.728	150.000.000	150.000.000	150.000.000
L. 232/2016, art. 1, c. 140					
DPCM 21.07.2017	49.960.533	37.554.047	34.653.122	31.266.596	28.251.318
L. 205/2017, art. 1, c. 1072					
DPCM 28.11.2018	14.000.000	45.300.000	42.210.000	32.860.000	58.407.168
L. 205/2017, art. 1, c. 1073	68.000.000	85.280.228	10.000.000	10.000.000	59.000.000
	320.317.261	242.854.047	285.863.122	282.126.596	321.938.714
	1.453.099.741				

Si fa presente, inoltre, che per amministrazioni competenti si intendono sia le autorità di distretto nonché le amministrazioni centrali e gli enti locali.

L'articolo 2 definisce la procedura per l'adozione del Programma triennale di cui all'articolo 1. La disposizione, avendo natura ordinamentale in quanto opera una mera modifica procedurale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 riordina e specifica i poteri dei commissari contro il dissesto idrogeologico, individuati nei presidenti di regione. La norma avendo natura ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto attiene al soggetto attuatore, il cui incarico è svolto in via esclusiva qualora dipendente di una pubblica amministrazione, si prevede che sia possibile riconoscere un incentivo economico a valere sulle risorse già previste dall'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'articolo 4 individua le modalità di erogazione dei fondi a favore dei commissari, intervenendo sulle attuali modalità di trasferimento degli stanziamenti destinati agli interventi, anche rispetto alle risorse previste dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

La disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avendo natura ordinamentale.

Si riporta inoltre di seguito uno schema riepilogativo della sequenza di erogazione delle successive anticipazioni:

Anticipazione n. %

1
(previo caricamento dati su Banca Dati Unitaria) 30

2 30

3 30

4

(su certificazione della spesa sostenuta allorquando questa abbia raggiunto il 75% del valore della quota precedente ed il 100% di quelle che precedono quest'ultima) 10

L'articolo 5 è diretto ad evitare la possibile duplicazione di attività nell'inserimento dei dati da parte delle regioni. Si dispone, pertanto, che i soggetti attuatori provvedano a inserire esclusivamente nella banca dati BDPA i suddetti dati, evitando duplicazioni e perdite di tempo. La norma avendo natura ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6 indica le modalità di attuazione dell'assistenza tecnica al commissario. In particolare, si prevede che possa avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., della società RFI S.p.A., delle Comunità Montane, dei consorzi di bonifica, delle autorità di distretto e di tutti i soggetti pubblici.

La norma inoltre prevede presso ciascuna regione, i Nuclei Operativi Specializzati, istituiti anche mediante convenzioni tra il Ministero dell'ambiente e la Sogesid S.p.A.. La disposizione interviene per colmare una carenza del sistema che non permetteva al commissario di dotarsi di una struttura adeguata, soprattutto sotto il profilo delle competenze, allo svolgimento dei compiti attribuiti, né al Ministero, in considerazione della molteplicità dei soggetti coinvolti nel processo, di svolgere una adeguata attività di presidio e coordinamento.

Agli oneri derivanti da dette disposizioni si fa fronte, ove occorra, con una quota non superiore all'1,5% a carico dei quadri economici degli interventi. La medesima copertura opera anche per i compensi dei soggetti attuatori, qualora esterni alla pubblica amministrazione, e per gli eventuali costi per il funzionamento degli uffici del Commissario.

Infine, si istituisce presso la direzione generale salvaguardia del territorio (STA) del Ministero dell'ambiente una segreteria tecnica composta da 7 unità che svolgono attività di collaborazione a titolo di "esperto", per un costo complessivo non superiore a 300.000 euro. A ciascuna unità verrà corrisposta un'indennità omnicomprensiva determinata con successivo decreto ministeriale. L'importo dell'indennità da corrispondere a ciascun componente della Segreteria Tecnica è stato calcolato effettuando una media complessiva e comunque trattandosi di un limite di spesa in ogni caso l'importo complessivo non supererà i 300.000 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

L'articolo 7 istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per la progettazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e la salvaguardia del territorio. A tale fondo, con una dotazione pari ad euro 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, confluiscono annualmente altresì le risorse eventualmente disponibili del Fondo di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221

A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.

La disposizione rinvia ad un decreto interministeriale la quantificazione del Fondo e le modalità di definizione dei criteri e di assegnazione delle risorse anche in relazione al quadro generale della programmazione e attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

L'articolo 8 individua la figura del "green manager", che, tra l'altro, monitora l'attuazione del Programma di interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, tra il personale dirigente in servizio. La disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto tale disposizione non prevede alcun ulteriore compenso a favore della figura del "green manager" trattandosi di incarico aggiuntivo al pari di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di responsabile per il contrasto alla corruzione e per la trasparenza.

L'articolo 9 ha natura ordinamentale in quanto reca misure di semplificazione amministrative e di accelerazione delle procedure di affidamento degli interventi. La disposizione di carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 10, introduce al comma 1 la valutazione dell'attuazione della legge a cura del Ministero dell'ambiente entro il secondo ciclo di programmazione triennale, prevedendo inoltre la cessazione delle funzioni commissariali al termine del terzo ciclo. Il comma 2 prevede l'applicazione delle norme di semplificazione di cui all'articolo 3 anche per gli interventi già finanziati tramite Accordi di Programma e attraverso il Fondo progettazione. La disposizione provvede quindi ai commi 3 e 4 ad abrogare e coordinare talune disposizioni che intervengono nella medesima materia ai fini della razionalizzazione della normativa. Al comma 5 è previsto che i commissari subentrino nelle funzioni e nella titolarità delle contabilità speciali dei commissari di Governo di cui all'art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, mentre il comma 6 introduce una clausola di salvaguardia per l'applicazione delle disposizioni di legge alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta. Da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.